

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	27 aprile 2021	GRAN CONSIGLIO
Concerne		

della Commissione Costituzione e leggi sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2020 presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio "Modifica degli art. 23 e 84 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC): petizioni"

1. NORMATIVA ATTUALE

L'attuale quadro normativo volto a disciplinare la procedura di trattazione delle petizioni indirizzate al Gran Consiglio prevede che le stesse vengano dapprima comunicate al plenum dal Presidente e in seguito trasmesse d'ufficio, per esame e preavviso (senza discussione), alla Commissione giustizia e diritti (art. 23 lett. d LGC e art. 84 cpv. 1 e 2 LGC).

La stessa Commissione riferisce poi al Gran Consiglio, proponendo alternativamente:

- di entrare nel merito della petizione, di esaminarla o di rinviarla all'esame di una Commissione generale, tematica o speciale (art. 84 cpv. 2 lett. a LGC);
- di non entrare nel merito della petizione e quindi di archivarla (art. 84 cpv. 2 lett. b LGC);
- di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente (art. 84 cpv. 2 lett. c LGC).

2. RICHIESTA DELL'INIZIATIVA

Gli iniziativaisti propongono l'introduzione di un correttivo alla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) teso a sopprimere la trasmissione d'ufficio delle petizioni alla Commissione giustizia e diritti e a introdurre la facoltà per l'Ufficio presidenziale di formulare al plenum una specifica proposta di attribuzione che, a seconda dell'oggetto, indirizzi subito la richiesta al vaglio di una determinata Commissione generale, tematica o speciale; lo scopo è quello di evitare ritardi a livello di lavori commissionali e, di conseguenza, parlamentari.

Più precisamente, con l'iniziativa in oggetto si chiede di procedere con le seguenti modifiche della LGC:

attuale LGC	proposta di modifica dell'Ufficio presidenziale
<p><u>Art. 23 Commissione giustizia e diritti</u> La Commissione giustizia e diritti esamina e preavvisa:</p> <p>a) le questioni inerenti all'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;</p>	<p><u>Art. 23 Commissione giustizia e diritti</u> La Commissione giustizia e diritti esamina e preavvisa:</p> <p>a) le questioni inerenti all'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;</p>

<p>b) l'elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge sull'organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un'apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l'esercizio di determinate competenze;</p> <p>c) gli oggetti riguardanti l'organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;</p> <p>d) le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;</p> <p>e) le domande di naturalizzazione;</p> <p>f) le domande di grazia;</p> <p>g) i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.</p>	<p>b) l'elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge sull'organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un'apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l'esercizio di determinate competenze;</p> <p>c) gli oggetti riguardanti l'organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;</p> <p>d) abrogata</p> <p>e) le domande di naturalizzazione;</p> <p>f) le domande di grazia;</p> <p>g) i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.</p>
<p><u>Art. 84 Petizioni</u></p> <p>¹Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione alla Commissione giustizia e diritti.</p> <p>²La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:</p> <p>a) di entrare nel merito della petizione, di esaminarla o di rinviarla all'esame di una Commissione generale, tematica o speciale;</p> <p>b) di non entrare nel merito della petizione e di archivarla;</p> <p>c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente.</p> <p>³Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio.</p> <p>⁴Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.</p> <p>⁵Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l'operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.</p>	<p><u>Art. 84 Petizioni</u></p> <p>¹Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o speciale.</p> <p>²Abrogato</p> <p>³Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio.</p> <p>⁴Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.</p> <p>⁵Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l'operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.</p>

3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Effettivamente capita non di rado che, dopo l'esame preliminare di una petizione da parte della Commissione giustizia e diritti, la stessa ne proponga il rinvio a un'altra Commissione affinché la esamini. Tale procedura rallenta di fatto inutilmente (a volte anche per più di un mese) la trattazione della richiesta, contribuendo – come già successo – addirittura a rendere priva d'oggetto la petizione stessa in quanto superata dagli eventi. A questo proposito gli iniziativaisti rammentano un esempio recentemente accaduto con la petizione del 17 marzo 2020 presentata dall'Associazione dei docenti delle scuole medie e superiori ticinesi, concernente la richiesta d'intervento del Gran Consiglio riguardo al progetto "Nuovo piano delle lezioni settimanali del Liceo". Ma di esempi se ne potrebbero fare altri: la petizione del 1° settembre 2020 promossa dal Gruppo Celiachia della Svizzera italiana "Ristorazione e pasti senza glutine" (poi trasmessa alla Commissione Costituzione e leggi), la petizione dell'11 aprile 2020 presentata dal signor Andrea Genola (Astano) concernente il rimborso della tassa per l'iscrizione all'albo LIA (poi riattribuita alla Commissione economia

e lavoro), la petizione del 21 aprile 2020 presentata dal signor Andrea Genola (Astano) "Fissare il moltiplicatore d'imposta del Comune di Astano al 100% fino a un'aggregazione avvenuta" (poi assegnata alla Commissione della gestione e delle finanze), eccetera.

4. CONCLUSIONI

L'Ufficio Presidenziale elabora l'ordine del giorno del Gran Consiglio e, già oggi, propone al Gran Consiglio l'attribuzione di messaggi alle varie Commissioni. Nulla osta quindi che lo stesso Ufficio presidenziale possa avere anche la competenza di determinare e proporre direttamente al plenum una specifica proposta di attribuzione, riguardante le petizioni, a una determinata Commissione generale, tematica o speciale. Il Gran Consiglio può comunque a inizio sessione modificare questa proposta se lo ritiene opportuno, così come lo può fare per l'assegnazione dei messaggi governativi.

Dando questa facoltà all'Ufficio presidenziale si ipotizza un risparmio di tempo prezioso rispetto all'iter attuale (anche più di 30 giorni), soprattutto quando la Commissione giustizia e diritti decide di assegnare la petizione a un'altra Commissione. Questo correttivo permette quindi di favorire una migliore evasione di atti popolari importanti come lo sono le petizioni, che meritano tutta l'attenzione possibile, essendo istanze che rappresentano rilevanti e comuni necessità e che, spesso, sono legate a tempistiche strette.

La proposta dell'Ufficio presidenziale è da leggere nell'ottica di uno snellimento di alcune procedure oggi ancora troppo macchinose, le quali non permettono un efficiente, efficace e più snello andamento dei lavori parlamentari. La Commissione Costituzione e leggi fa proprio lo spirito di tale proposta e aderisce convinta alla modifica dell'art. 84 cpv. 1 LGC; essa ritiene però opportuno, diversamente da quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare elaborata in discussione, non abrogare:

- né l'art. 23 lett. d) LGC, affinché sia chiaro che la Commissione giustizia e diritti rimane comunque competente per l'esame delle petizioni relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;
- né l'art. 84 cpv. 2 LGC, poiché contiene utili indicazioni su come trattare l'evasione delle petizioni, indicazioni senz'altro valide anche per una Commissione che non sia la Commissione giustizia e diritti; questa norma è pertanto mantenuta con una contingente modifica alla lett. a).

Qui di seguito si riporta schematicamente la proposta di modifica della LGC avanzata dalla Commissione; sono evidenziate in giallo le differenze rispetto alla proposta dell'Ufficio presidenziale:

attuale LGC	proposta di modifica dell'Ufficio presidenziale	proposta di modifica della Commissione
<p><u>Art. 23 - Commissione giustizia e diritti</u></p> <p>La Commissione giustizia e diritti esamina e preavvisa:</p> <p>a) le questioni inerenti all'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;</p> <p>b) l'elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge</p>	<p><u>Art. 23 - Commissione giustizia e diritti</u></p> <p>La Commissione giustizia e diritti esamina e preavvisa:</p> <p>a) le questioni inerenti all'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;</p> <p>b) l'elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge</p>	<p><u>Art. 23 - Commissione giustizia e diritti</u></p> <p>La Commissione giustizia e diritti esamina e preavvisa:</p> <p>a) le questioni inerenti all'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;</p> <p>b) l'elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge</p>

<p>sull'organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un'apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l'esercizio di determinate competenze;</p> <p>c) gli oggetti riguardanti l'organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;</p> <p>d) le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;</p> <p>e) le domande di naturalizzazione;</p> <p>f) le domande di grazia;</p> <p>g) i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.</p>	<p>sull'organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un'apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l'esercizio di determinate competenze;</p> <p>c) gli oggetti riguardanti l'organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;</p> <p>d) abrogata</p> <p>e) le domande di naturalizzazione;</p> <p>f) le domande di grazia;</p> <p>g) i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.</p>	<p>sull'organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un'apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l'esercizio di determinate competenze;</p> <p>c) gli oggetti riguardanti l'organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;</p> <p>d) le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;</p> <p>e) le domande di naturalizzazione;</p> <p>f) le domande di grazia;</p> <p>g) i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.</p>
<p><u>Art. 84 - Petizioni</u></p> <p>¹Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione alla Commissione giustizia e diritti.</p> <p>²La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:</p> <p>a) di entrare nel merito della petizione, di esaminarla o di rinviarla all'esame di una Commissione generale, tematica o speciale;</p> <p>b) di non entrare nel merito della petizione e di archivarla;</p> <p>c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente.</p> <p>³Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio.</p> <p>⁴Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.</p> <p>⁵Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l'operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.</p>	<p><u>Art. 84 - Petizioni</u></p> <p>¹Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o speciale.</p> <p>²Abrogato</p> <p>³Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio.</p> <p>⁴Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.</p> <p>⁵Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l'operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.</p>	<p><u>Art. 84 - Petizioni</u></p> <p>¹Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o speciale.</p> <p>²La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:</p> <p>a) di entrare nel merito della petizione e di esaminarla e di rinviarla all'esame di una Commissione generale, tematica o speciale;</p> <p>b) di non entrare nel merito della petizione e di archivarla;</p> <p>c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente.</p> <p>³Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio.</p> <p>⁴Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.</p> <p>⁵Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l'operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.</p>

Per i motivi sovraesposti, la Commissione chiede al Gran Consiglio di accogliere favorevolmente la proposta di modifica legislativa annessa al presente rapporto, la quale introduce la facoltà per l'Ufficio presidenziale di formulare direttamente al plenum l'attribuzione delle petizioni, per esame, a una Commissione generale, tematica o speciale.

Per la Commissione Costituzioni e leggi:

Claudio Franscella, relatore

Aldi - Balli - Bertoli - Buzzini - Censi - Corti -
Filippini - Gendotti - Ghisolfi - Käppeli - Lepori C. -
Lepori D. - Ortelli P. - Ris - Stephani - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2020 presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio;
- visto il rapporto 27 aprile 2021 della Commissione Costituzione e leggi,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 84 cpv. 1 e cpv. 2

¹Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o speciale.

²La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:

- a) di entrare nel merito della petizione e di esaminarla;
- b) di non entrare nel merito della petizione e di archivarla;
- c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.